

COMUNE DI TRENTO

CONVENZIONE

PER DISCIPLINARE I RAPPORTI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI TRA IL COMUNE DI TRENTO E I COMUNI ADERENTI DISTANTI PIÙ DI 20 KM PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO DI CURA, MANTENIMENTO E CUSTODIA DI CANI RINVENUTI VAGANTI PRESSO IL RIFUGIO PER CANI DEL COMUNE DI TRENTO

L'anno duemilavent....., addìdel mese di..... fra:

- **COMUNE DI TRENTO**, con sede in Trento, via Belenzani n. 19, numero di codice fiscale e partita IVA 00355870221; rappresentato dal Sindaco FRANCO IANESELLI, nato a _____ il _____ e domiciliato per la carica presso la sede del Comune medesimo, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. _____.

- **COMUNE DI _____**, con sede in _____, numero di codice fiscale e partita IVA _____ rappresentato dal Sindaco _____, nato a _____ il _____ e domiciliato per la carica presso la sede del Comune medesimo, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. _____.

Premesso che:

- la legge 14 agosto 1991, n. 281, all'art. 4 - comma 1- stabilisce che *“(..). I Comuni provvedono altresì al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi delle risorse di cui all'art. 3, comma 6. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono a gestire i canili (...) direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani”*;
- il Comune di Trento, in ottemperanza alla normativa sopracitata e alla Legge provinciale n. 4 del 28 marzo 2012 *“Protezione degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo”* e più precisamente per dare corso al comma 3 dell'articolo 11 *“Soccorso di animali”*, si è dotato di un Rifugio per cani sito in località Centa della Vela n. 7 con capienza massima di 96 cani;
- a seguito di procedura aperta esperita nei mesi di giugno e luglio del 2020, l'Associazione Lega Nazionale per la Difesa del Cane – sezione Trento (di seguito LNDC) si è aggiudicata il servizio di gestione del Rifugio per cani del Comune di Trento per il periodo 1.10.2020 – 30.09.2025 con possibilità di rinnovo per ulteriori anni 2;

- in data 19/01/2021 è stato stipulato il contratto rep. n. 100 tra Comune di Trento e LNDC per la gestione del Rifugio per cani (di seguito Rifugio);
- il servizio di gestione consiste, in via non esaustiva, nella custodia e mantenimento dei cani, nelle attività di ammissione, affido e adozione, nel servizio di accalappiamento cani sul territorio comunale e restituzione degli stessi al legittimo proprietario ove individuato, nel recupero di animali rinvenuti morti su aree pubbliche, nella gestione dello sportello piccoli animali e attività complementari.
- all'art. 2 comma 5 del Capitolato di gestione, parte integrante del contratto di rep. n. 100 del 19/01/2021 relativo all'affidamento del servizio, è previsto che *“Previa stipulazione di specifici accordi/convenzioni tra il Comune di Trento e altri Comuni del territorio provinciale, il Gestore dovrà fornire agli stessi i medesimi servizi di cui al presente capitolato, previa verifica della disponibilità di posti all'interno del Rifugio e previa modifica contrattuale”*
- le presenze mensili in Rifugio consentono di estendere i servizi ad altri Comuni, fermo restando che, al raggiungimento della soglia di 80 cani in struttura, non sarà possibile ospitare cani provenienti da altri Comuni. Tale limite è necessario al fine di avere un margine di 16 posti liberi a garanzia della costante funzionalità del servizio;
- con deliberazione n. 258 di data 09.11.2020 la Giunta Comunale ha approvato le nuove tariffe a pagamento per i servizi offerti dal Rifugio, ed in particolare per i Comuni convenzionati il costo del servizio di accalappiamento di cani rinvenuti vaganti è pari ad Euro 65,00 e il costo del servizio relativo alla cura, custodia e ricovero dei cani senza proprietario è pari ad Euro 6,00 al giorno. Si specifica che il costo per la custodia dei cani dotati di microchip, pertanto con proprietario, presso i Rifugi è previsto direttamente dal D.P.P. 20 settembre 2013, n. 23-125/Leg all'art. 10 commi 3 e 4 ed è pari ad Euro 20,00 al giorno;
- l'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che: *“Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie”;*
- la L.P. 16 giugno 2006 n. 3, come modificata dalla L.P. 23 dicembre 2019 n. 13, ispirandosi al principio di sussidiarietà, nell'ambito della disciplina del nuovo assetto di governo delle autonomie locali, dispone che l'organizzazione e gestione dei servizi pubblici avvenga individuando ambiti territoriali ottimali;

Tutto ciò premesso si conviene e si sottoscrive quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto

1. Le premesse costituiscono parte integrante della Convenzione.
2. La presente Convenzione è stipulata al fine di disciplinare i rapporti tra Comune di Trento e Comuni aderenti rispetto all'estensione dei servizi offerti dal Rifugio del Comune di Trento ai Comuni sottoscrittori della Convenzione
3. Il Comune di Trento estende, compatibilmente e limitatamente alla disponibilità di posti liberi, considerata la soglia massima di presenza in struttura di 80 cani, il servizio di custodia, mantenimento e cura ai cani rinvenuti vaganti sul territorio dei Comuni convenzionati, secondo le indicazioni e prescrizioni contenute nel *Capitolato speciale d'appalto*, allegato al contratto di rep. 100 del 19/01/2021 stipulato con la Lega Nazionale per la Difesa del cane. Pertanto, al raggiungimento di 80 presenze in struttura, il Comune di Trento non accoglierà i cani provenienti da altri Comuni e risponderà negativamente alle richieste di attivazione del servizio, senza che i Comuni possano vantare alcuna pretesa.
4. Il servizio di accalappiamento cani rinvenuti vaganti, in considerazione che la distanza chilometrica è maggiore di Km 20, rimane in capo ai Comuni aderenti alla presente Convenzione, che dovranno quindi adoperarsi per l'accalappiamento del cane, la consegna dello stesso al Rifugio del Comune di Trento e, in caso di cani provvisti di microchip, a risalire e avvisare il proprietario dell'animale secondo quanto stabilito dall'art. 10 comma 3 del D.P.P. 20 settembre 2013, n. 23-125/Leg.
5. La distanza tra Comune di Trento e Comune aderente è calcolata sulla distanza chilometrica tra la sede del Rifugio del comune di Trento e il Municipio del Comune aderente.
6. I cani senza microchip, consegnati al Rifugio dai Comuni convenzionati, rimangono di proprietà del Comune di provenienza, che pertanto è tenuto alla corresponsione al Comune di Trento degli importi delle tariffe così come stabilite dalla Giunta comunale nella deliberazione n. 258 del 09/11/2020 Tabella L per tutto il periodo di permanenza presso il Rifugio del Comune di Trento. L'importo per la custodia è dovuto anche oltre la validità della presente Convenzione nel caso in cui i cani continuassero a permanere in stallo presso la struttura.
7. I cani vaganti dotati di microchip, pertanto con proprietario, possono essere consegnati al Rifugio dai Comuni convenzionati nei soli casi in cui il proprietario non sia rintracciabile o il cane non possa venir restituito tempestivamente al proprietario. In tali casi, il Comune di Trento tarifferà direttamente al Comune di provenienza del cane l'importo di custodia previsto dal D.P.P. 20 settembre 2013, n. 23-125/Leg all'art. 10 comma 4 e sarà poi onere del Comune convenzionato rivalersi sul legittimo proprietario del cane per il ristoro della somma versata al Comune di Trento.
8. I Comuni aderenti, al fine della consegna in Rifugio del cane rinvenuto vagante, si accorderanno *in primis* telefonicamente con il Gestore, verificando l'eventuale disponibilità di posti liberi. In caso di disponibilità, dovrà essere inviata tempestivamente formale richiesta scritta via

mail al Gestore e per conoscenza al Comune di Trento. I cani potranno essere consegnati esclusivamente presso la struttura del Rifugio, in orario di servizio, alle sole persone preposte per il ritiro, i cui nominativi saranno comunicati come indicato all'art. 3 comma 1 lett. c).

Articolo 2 – Durata

1. La presente Convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione da parte del Comune aderente e fino al 30/09/2025 (data di scadenza del contratto per l'affidamento della gestione del Rifugio alla Lega Nazionale per la Difesa del Cane – sez. Trento) con possibilità di rinnovo.
2. Nel caso in cui, scaduta la Convenzione e in mancanza di un rinnovo o in caso di scioglimento anticipato della stessa, permanessero presso la struttura del Rifugio comunale cani di proprietà o randagi provenienti dai Comuni precedentemente convenzionati, questi ultimi si vincolano a pagare ugualmente i costi di mantenimento, cura e custodia fino al termine della permanenza in Rifugio dell'animale.
3. È fatta salva la possibilità per i Comuni aderenti sciogliere anticipatamente la Convenzione previa comunicazione formale via Pec almeno 30 giorni prima dalla data di richiesta cessazione dei servizi. Rimane comunque valido anche in questo caso quanto specificato al comma 2 del presente articolo.

Articolo 3 – Obblighi delle parti

1. Il Comune di Trento si impegna a:
 - a) offrire per il tramite del Gestore del Rifugio il servizio di mantenimento, cura e custodia, secondo quanto specificato all'art. 1 comma 3 e come dettagliatamente indicato all'art. 40 del *Capitolato speciale d'appalto*, allegato al contratto di rep. 100 del 19/01/2021 stipulato con la Lega Nazionale per la Difesa del cane. I cani ospitati saranno trattati senza alcuna differenza rispetto ai cani presenti in struttura di proprietà del Comune di Trento e pertanto verranno garantite anche tutte le attività inerenti le adozioni, l'attività sanitaria (così come specificata negli artt. 49 e 50 del sopracitato *Capitolato speciale d'appalto*) e lo smaltimento della spoglia in caso di morte del cane (così come da art. 43 commi 1 e 2 del *Capitolato speciale d'appalto*).
 - b) richiedere bimestralmente la corresponsione delle tariffe per i servizi offerti, secondo le indicazioni della deliberazione n. 258 di data 09.11.2020 della Giunta Comunale e il D.P.P. 20 settembre 2013, n. 23-125/Leg, rendicontando l'attività di gestione al fine di attestare quanto dovuto.
 - c) comunicare entro 5 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione i nominativi delle persone preposte al ritiro dei cani presso il Rifugio entro 5 giorni dalla stipula della presente convenzione, il numero di telefono e l'indirizzo mail per l'attivazione dei servizi.
2. I Comuni aderenti si impegnano a:
 - a) gestire in autonomia il servizio di accalappiamento dei cani rinvenuti vaganti nei propri territori e consegnare i cani accalappiati al Rifugio del Comune di Trento;

- b) comunicare entro 5 giorni dalla stipula della presente convenzione:
1. l'Ufficio comunale preposto all'esecuzione della convenzione e il nominativo di un referente;
 2. i soggetti preposti ad attivare il servizio di cura, mantenimento e custodia in nome e per conto dell'Amministrazione comunale aderente, fermo restando che l'attivazione del servizio dovrà seguire l'iter di cui alla seguente lettera c), al fine di garantire l'attivazione del servizio anche negli orari di chiusura dell'Ufficio comunale preposto all'esecuzione della convenzione.
- c) verificare e accordarsi col Gestore del Rifugio *in primis* telefonicamente per l'attivazione del servizio di cura, custodia e mantenimento dei cani rinvenuti vaganti, verificando l'eventuale disponibilità di posti liberi. In caso di disponibilità, il Comune aderente o il soggetto da esso preposto dovrà inviare tempestivamente in forma scritta la richiesta di attivazione del servizio al Gestore e per conoscenza al Comune di Trento, dando atto che il Gestore del Rifugio gestirà le richieste in base all'ordine cronologico di arrivo delle richieste formali scritte;
- d) consegnare i cani solo durante l'orario di servizio del Rifugio e previo accordo telefonico col Gestore, dando atto che rimane in capo al soggetto che consegna il cane l'onere di accertarsi di consegnarlo esclusivamente alle persone preposte a tale compito, così come indicate da art. 3 comma 1 lett. c);
- e) corrispondere entro 50 giorni dalla richiesta del Comune di Trento il costo di quanto tariffato per il servizio di mantenimento, cura e custodia dei cani consegnati in struttura di provenienza dal territorio del Comune convenzionato;
- f) gestire il rapporto economico/amministrativo con l'utenza nel caso di cani dotati di microchip e portati in custodia temporanea presso il *Rifugio*: il Comune convenzionato ha l'onere di risalire e contattare il legittimo proprietario per la restituzione del cane fermo restando che, qualora l'animale venga consegnato temporaneamente in custodia al Rifugio, il Comune di Trento addebiterà al Comune di provenienza il costo di custodia come quantificato dal D.P.P. 20 settembre 2013, n. 23-125/Leg all'art. 10 commi 3 e 4. Sarà onere del Comune aderente rivalersi successivamente sul legittimo proprietario del cane per il ristoro della somma versata al Comune di Trento per la fruizione del servizio di custodia.

Art. 4 – Aspetti economici

1. Ogni Comune aderente, in attuazione della presente Convenzione, provvederà autonomamente con specifici propri atti a definire impegni ed accertamenti di risorse economiche da essa derivanti ed imputabili ai rispettivi bilanci.
2. Come indicato precedentemente all'art. 3 comma 1 lettera b), il Comune di Trento provvederà bimestralmente al rendiconto dei servizi svolti per i Comuni aderenti e contestualmente alla richiesta di corresponsione di quanto dovuto per la fruizione dei servizi secondo i costi previsti

dalla deliberazione n. 258 di data 09.11.2020 della Giunta Comunale e dal D.P.P. 20 settembre 2013, n. 23-125/Leg.

3. Aderendo alla presente Convenzione, i Comuni aderenti si obbligano entro 50 giorni dalla richiesta a corrispondere quanto dovuto al Comune di Trento per la fruizione dei servizi offerti.

4. Qualora si accerti il mancato pagamento di quanto dovuto entro i termini indicati al paragrafo precedente, il Comune di Trento contesterà il mancato pagamento a mezzo Pec con formale diffida ad adempiere entro un termine massimo di giorni 15 e a dichiarare, decorso infruttuosamente il predetto termine, la decadenza della Convenzione, fermo restando quanto specificato all'art. 2 comma 2 della presente.

Art. 5 – Responsabile dell'esecuzione del contratto

1. Ai sensi dell'art. 49, comma 5 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, si indica quale responsabile dell'esecuzione del presente atto il Dirigente pro tempore del Servizio Sostenibilità e transizione ecologica del Comune di Trento.

2. Il responsabile dell'esecuzione della Convenzione sarà coadiuvato dal Direttore dell'esecuzione del contratto, relativo alla gestione del Rifugio, come da nomina del Comune di Trento.

Art. 6 – Trattamento dati

1. Il Comune di Trento e i Comuni aderenti sono tenuti al rispetto e all'applicazione della normativa in vigore in materia di trattamento di dati personali (Regolamento UE 2016/679; decreto legislativo n. 196/2003).

2. Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, i Comuni aderenti nominano il Comune di Trento responsabile del trattamento dei dati personali acquisiti per lo svolgimento del servizio. Il rapporto è disciplinato da specifico atto di nomina predisposto dai titolari del trattamento (Comuni aderenti), allegato parte integrante della presente Convenzione.

Art. 7 - Registrazione

1. La presente Convenzione non è soggetta a registrazione obbligatoria, ai sensi dell'art. 1 della tabella allegata al D.P.R. 26.4.1986 n. 131 e ss.mm. ed esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella Allegato B del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e ss.mm.

Art. 8 – Disposizioni finali

1. Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 tabella allegato B del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e s.m..

2. Per il presente atto non vi è obbligo di richiedere la registrazione a norma dell'art. 1 della

Tabella allegata al D.P.R. 26.04.1986 n. 131 e s.m..

Letto, accettato e sottoscritto con firma digitale